nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: **2644**Versione: **2.0 it**data di compilazione: 10.10.2016
Revisione: 23.02.2022

Sostituisce la versione del: 10.10.2016

Versione: (1)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza Multi Element ICP - Standard Solution XIII RO-

TI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

Codice articolo 2644

Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Sostanza chimica da laboratorio

Uso di laboratorio e di analisi

Usi sconsigliati: Non utilizzare per prodotti destinati a venire a di-

retto contatto con i generi alimentari. Non utiliz-

zare per scopi privati (nuclei familiari).

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr. 3-5 D-76185 Karlsruhe Germania

Telefono:+49 (0) 721 - 56 06 0 **Fax:** +49 (0) 721 - 56 06 149 **e-mail:** sicherheit@carlroth.de **Sito internet:** www.carlroth.de

Persona competente responsabile della scheda di :Department Health, Safety and Environment

dati di sicurezza:

e-mail (persona competente): sicherheit@carlroth.de

1.4 Numero telefonico di emergenza

Nome	Via	Codice po- stale/città	Telefono	Sito internet
Centro Nazionale di Informazio- ne Tossicologica	Via Salvatore Maugeri 10	27100 Pavia	0382 24444	

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Catego- ria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
2.16	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli	1	Met. Corr. 1	H290
3.2	Corrosione/irritazione cutanea	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare		Eye Irrit. 2	H319
3.45	Sensibilizzazione cutanea	1	Skin Sens. 1	H317

Italia (it) Pagina 1 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Avvertenza Attenzione

Pittogrammi

GHS05, GHS07



Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli
Provoca irritazione cutanea
Può provocare una reazione allergica cutanea
Provoca grave irritazione oculare

Consigli di prudenza

Consigli di prudenza - prevenzione

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

Componenti pericolosi per l'etichettatura: Dinitrato di nichel, Dicromato di ammonio

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Avvertenza: Attenzione

Simbolo/i



H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

contiene: Dinitrato di nichel, Dicromato di ammonio

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Italia (it) Pagina 2 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Descrizione della miscela

Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso	Classificazione secon- do GHS	Pittogrammi	Note
Acido nitrico% [C ≤ 70 %]	Nr CAS 7697-37-2 Nr CE 231-714-2 Nr indice 007-030-00-3	2	Ox. Liq. 3 / H272 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 EUH071		B(a) GHS-HC IOELV
dinitrato di nichel	Nr CAS 13138-45-9 Nr CE 236-068-5 Nr indice 028-012-00-1	0,01 - < 0,1	Ox. Sol. 2 / H272 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Resp. Sens. 1 / H334 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 2 / H341 Carc. 1A / H350i Repr. 1B / H360D STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410		GHS-HC
dicromato di ammo- nio	Nr CAS 7789-09-5 Nr CE 232-143-1 Nr indice 024-003-00-1	0,048	Ox. Sol. 2 / H272 Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1B / H314 Resp. Sens. 1 / H334 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 1B / H340 Carc. 1B / H350 Repr. 1B / H360FD STOT SE 3 / H335 STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410		3 G(b) GHS-HC IARC: 1 IOELV ROC "Kno- wn"
Piombo(II) nitrato	Nr CAS 10099-74-8 Nr CE 233-245-9 Nr indice 082-001-00-6	0,016	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Repr. 1A / H360Df STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	! ♣	1(a) A(a) GHS-HC IARC: 2A IOELV
dinitrato di cobalto	Nr CAS 10141-05-6 Nr CE 233-402-1 Nr indice 027-009-00-2	< 0,01	Resp. Sens. 1 / H334 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 2 / H341 Carc. 1B / H350i Repr. 1B / H360F Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410		1(a) GHS-HC

Note

1(a): Le concentrazioni indicate sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela

La concentrazione indicata è espressa in percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in acqua, calcolata in rappor-3: to al peso totale della miscela. Il nome della sostanza è una descrizione generale. Il nome esatto deve figurare sull'etichetta La classificazione si riferisce a una soluzione acquosa

A(a): B(a):

G(b): Non è classificato come esplosivo

GHŚ-HC: Classificazione armonizzata (la classificazione della sostanza corrisponde alla voce nella lista secondo 1272/2008/CE,

IARC: 1: IARC gruppo 1: l'agente (o miscela) è cancerogeno per l'uomo (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro)

IARC: IARC gruppo 2A: l'agente (o miscela) è probabilmente cancerogeno per l'uomo (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro)

Sul Cancro) IARC: 2A: IOELV:

Sostanza con un valore limite indicativo comunitario dell'esposizione professionale

Italia (it) Pagina 3 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Note

RoC NTP-RoC: Known To Be A Human Carcinogen "Known"

Denominazio- ne della so- stanza	Identifica- tore	Limiti di conc. specifici	Fattori M	STA	Via di esposi- zione
Acido nitrico% [C ≤ 70 %]	Nr CAS 7697-37-2	Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 % Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %	-	2,65 ^{mg} / _l /4h	inalazione: vapo- re
	Nr CE 231-714-2	Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %			
	Nr indice 007-030-00-3				
dicromato di am- monio	Nr CAS 7789-09-5	Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,2 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	-	100 ^{mg} / _{kg} 1.100 ^{mg} / _{kg} 0,05 ^{mg} / _I /4h	orale dermica inalazione: pol-
	Nr CE 232-143-1	3101 3E 3, F1333. C 2 3 %		0,03 3//411	vere/aerosol
	Nr indice 024-003-00-1				
dinitrato di ni- chel	Nr CAS 13138-45-9	Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 % STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %	-	1.620 ^{mg} / _{kg} 1,5 ^{mg} / _l /4h	orale inalazione: pol- vere/aerosol
	Nr CE 236-068-5	STOT RE 1, H372. C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 %			verezaerosor
	Nr indice 028-012-00-1				
dinitrato di co- balto	Nr CAS 10141-05-6	Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 %	fattore M (acuto) = 10.0 fattore M	-	
	Nr CE 233-402-1		(cronica) = 10.0		
	Nr indice 027-009-00-2				
Piombo(II) nitra- to	Nr CAS 10099-74-8	Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,3 % Repr. 2; H361f: C ≥ 2,5 % STOT RE 2; H373: C ≥ 0,5 %	fattore M (acuto) = 10.0	500 ^{mg} / _{kg} 1,5 ^{mg} / _l /4h	orale inalazione: pol- vere/aerosol
	Nr CE 233-245-9	3101 RE 2, H3/3. C 2 U,3 %			vere/derosor
	Nr indice 082-001-00-6				

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso



Note generali

Togliere gli indumenti contaminati.

Italia (it) Pagina 4 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Se inalata

Aerare. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico.

A contatto con la pelle

Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con molta acqua. In caso di reazioni cutanee, consultare un medico. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

A contatto con gli occhi

Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte. In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.

Se ingerita

Sciacquare la bocca. Contattare un medico in caso di malessere.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritazione, Reazioni allergiche

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione



Mezzi di estinzione idonei

coordinare misure antincendio nelle zone circostanti acqua nebulizzata, schiuma alcool-resistente, polvere estinguente secca, polvere BC, biossido di carbonio (CO_2)

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non combustibile.

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NOx)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Indossare l'autorespiratore.

Italia (it) Pagina 5 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza



Per chi non interviene direttamente

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori/aerosoli.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Il prodotto è un acido. Prima di scaricarlo nell'impianto di depurazione, di regola è neccessaria una neutralizzazione.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Non sono necessarie misure speciali.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il recipiente ben chiuso.

Sostanze o miscele incompatibili

Rispettare il deposito compatibile delle sostanze chimiche.

Altre informazioni da tenere in considerazione:

Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

Temperatura di conservazione raccomandata: 15 - 25 °C

7.3 Usi finali specifici

Non ci sono informazioni disponibili.

Italia (it) Pagina 6 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)

Pae se	Nome dell'agen- te chimico	Nr CAS	Identi- ficato- re	8 ore [pp m]	8 ore [mg/ m³]	Bre- ve ter- mi- ne [pp m]	Bre- ve ter- mine [mg/ m³]	VM [pp m]	VM [mg/ m³]	Nota- zione	Fonte
EU	composti del piom- bo		IOELV		0,15						98/24/CE
EU	berillio, composti inorganici	1304-56- 9	IOELV		0,0002					i, Be-li- mit	2019/ 983/UE
EU	acido nitrico	7697-37- 2	IOELV			1	2,6				2006/15/ CE
EU	acido arsenico	7778-39- 4	IOELV		0,01					i, As-li- mit	2019/ 983/UE
EU	composti di cromo(VI)	7789-09- 5	IOELV		0,005					Cr, Cr- VI-li- mit	2017/ 2398/UE
IT	composti del piom- bo		VLEP		0,15						G.U. n. 218 - Al- legato XXXVIII
IT	acido nitrico	7697-37- 2	VLEP			1	2,6				G.U. n. 218 - Al- legato XXXVIII

Notazione

Media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo 8 ore

di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)

As-limit Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023

Be-limit Valore limite: 0,0006 mg/m3 fino al 11 juglio 2026 breve termi-Limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si

dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria) ne

Calcolato come Cr (cromo) Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 CrVI-limit

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazio-ne che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Frazione inalabile

Valore massimo al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione (ceiling value)

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto



Utilizzare la visiera con protezione laterale.

Italia (it) Pagina 7 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Protezione della pelle



• protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi. I tempi sono valori approssimativi da misurazioni a 22 ° C e contatto permanente. Temperature aumentate dovute a sostanze riscaldate, calore corporeo ecc. E una riduzione dello spessore effettivo dello strato mediante stiramento possono portare ad una considerevole riduzione del tempo di penetrazione. In caso di dubbi, contattare il produttore. Con uno spessore dello strato di circa 1,5 volte più grande / più piccolo, il tempo di sfondamento corrispondente viene raddoppiato / dimezzato. I dati si applicano solo alla sostanza pura. Quando vengono trasferiti a miscele di sostanze, possono essere considerati solo come una guida.

• tipo di materiale

NBR (Caucciù di nitrile)

• spessore del materiale

>0,11 mm

• tempi di permeazione del materiale dei guanti

>480 minuti (permeazione: livello 6)

• misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate).

Protezione respiratoria





Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Formazione di aerosol o di nebbia. Tipo: Hg (contro vapori di mercurio, codice cromatico: rosso).

Controlli dell'esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico liquido
Colore incolore

Odore caratteristico

Punto di fusione/punto di congelamento ~0 °C a 1.013 mPa

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione

e intervallo di ebollizione

~100 °C a 1.013 mPa

Infiammabilità non combustibile
Limite inferiore e superiore di esplosività non determinato

Italia (it) Pagina 8 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Punto di infiammabilità non determinato

Temperatura di autoaccensione non determinato

Temperatura di decomposizione irrilevante

(valore) pH <2

Viscosità cinematica non determinato

La/le solubilità

Solubilità in acqua miscibile in qualsiasi proporzione

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua irrilevante (inorganico)

(valore logaritmico):

Tensione di vapore non determinato

Densità e/o densità relativa

Densità ~1 g/_{cm³} a 20 °C

Densità di vapore relativa non sono disponibili informazioni su questa pro-

prietà

Caratteristiche delle particelle irrilevante (liquido)

Altri parametri di sicurezza

Proprietà ossidanti nulla

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:

Sostanze o miscele corrosive per i metalli categoria 1: può essere corrosivo per i metalli

Altre caratteristiche di sicurezza:

Miscibilità completamente miscibile con l'acqua

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Sostanza o miscela corrosiva per i metalli.

10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazione intensa con: Ammoniaca, Basi, Metalli, Riducenti, Alcali forti, Solventi organici

Italia (it) Pagina 9 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

10.4 Condizioni da evitare

Conservare lontano dal calore.

10.5 Materiali incompatibili

altro metalli (a causa dello sviluppo d'idrogeno in ambiente acido/alcalino)

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

Stima della tossicità acuta (STA) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Via di esposizione	STA
Acido nitrico% [C ≤ 70 %]	7697-37-2	inalazione: vapore	2,65 ^{mg} / _l /4h
dicromato di ammonio	7789-09-5	orale	100 ^{mg} / _{kg}
dicromato di ammonio	7789-09-5	dermica	1.100 ^{mg} / _{kg}
dicromato di ammonio	7789-09-5	inalazione: polvere/aerosol	0,05 ^{mg} / _l /4h
dinitrato di nichel	13138-45-9	orale	1.620 ^{mg} / _{kg}
dinitrato di nichel	13138-45-9	inalazione: polvere/aerosol	1,5 ^{mg} / _l /4h
Piombo(II) nitrato	10099-74-8	orale	500 ^{mg} / _{kg}
Piombo(II) nitrato	10099-74-8	inalazione: polvere/aerosol	1,5 ^{mg} / _l /4h

Tossicità acuta dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Via di espo- sizione	Endpoint	Valore	Specie
Acido nitrico% [C ≤ 70 %]	7697-37-2	inalazione: vapore	LC50	>2,65 ^{mg} / _l /4h	ratto
dinitrato di nichel	13138-45-9	orale	LD50	1.620 ^{mg} / _{kg}	ratto
Piombo(II) nitrato	10099-74-8	orale	LD50	>2.000 ^{mg} / _{kg}	ratto
Piombo(II) nitrato	10099-74-8	dermica	LD50	>2.000 ^{mg} / _{kg}	ratto

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Italia (it) Pagina 10 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

• In caso di ingestione

I dati non sono disponibili.

• In caso di contatto con gli occhi

Provoca grave irritazione oculare

• In caso di inalazione

I dati non sono disponibili.

• In caso di contatto con la pelle

provoca irritazione cutanea, Può provocare una reazione allergica, prurito, arrossamento localizzato

Altre informazioni

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze.

11.2 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è elencato.

11.3 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non classificato come pericoloso per l'ambiente acquatico.

Italia (it) Pagina 11 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Tossicità acquatica (acuta) dei componenti della miscela							
Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposi- zione		
Piombo(II) nitrato	10099-74-8	LC50	107 ^{µg} / _l	pesce	96 h		
Piombo(II) nitrato	10099-74-8	ErC50	35,9 ^{µg} / _l	alga	48 h		

Biodegradazione

Metodi sulla determinazione della biodegradabilità non sono applicabili a sostanze inorganiche.

12.2 Processo di degradabilità

I dati non sono disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

I dati non sono disponibili.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è elencato.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti



Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR).

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi. Abfallverzeichnis-Verordnung (ordinanza sul catalogo dei rifiuti, Germania).

13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti.

Italia (it) Pagina 12 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR/RID/ADN ONU 3264 **IMDG-Code ONU 3264** ICAO-TI **ONU 3264**

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR/RID/ADN LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO,

IMDG-Code CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

ICAO-TI Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %], Nitrato di alluminio Nome tecnico (componenti pericolosi)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/ADN 8 **IMDG-Code** 8 ICAO-TI 8

14.4 Gruppo di imballaggio

III ADR/RID/ADN **IMDG-Code** Ш ICAO-TI Ш

14.5 Pericoli per l'ambiente non pericoloso per l'ambiente secondo i regola-

menti concernenti le merci pericolose

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni concernenti le materie pericolose (ADR) alle quali bisogna attenersi all'interno dell'azienda.

Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO 14.7

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU 14.8

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) -Informazioni supplementari

Designazione ufficiale LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO,

Particolari nel documento di trasporto

UN3264, LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., (contiene: Acido nitrico ...% [C ≤ 70 %], Nitrato di alluminio), 8, III, (E)

Codice di classificazione C1 Etichetta/e di pericolo 8



Pagina 13 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Disposizioni speciali (DS)	274
Quantità esenti (EQ)	E1
Quantità limitate (LQ)	5 L
Categoria di trasporto (CT)	3
Codice di restrizione in galleria (CTG)	E
Numero di identificazione del pericolo	80

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Inquinante marino - Etichetta/e di pericolo 8



Disposizioni speciali (DS)

Quantità esenti (EQ)

Quantità limitate (LQ)

EmS

F-A, S-B

Categoria di stivaggio (stowage category)

A

Gruppo di segregazione

1 - Acidi

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Designazione ufficiale Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

Dicitura nella dichiarazione dello speditore (shipper's declaration) UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s., (contains: Nitric acid ...% [$C \le 70 \%$], Aluminium nitrate), 8, III

Etichetta/e di pericolo 8



Disposizioni speciali (DS)

Quantità esenti (EQ)

Quantità limitate (LQ)

1 L

Italia (it) Pagina 14 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)

Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione	N.
Multi Element	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Rego- lamento n. 1272/2008/CE		R3	3
Piombo(II) nitrato	tossico per la riproduzione		R28-30	30
Piombo(II) nitrato	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
Piombo(II) nitrato	composti del piombo		R63	63
Piombo(II) nitrato	composti del piombo	composti del piombo		72
dinitrato di cobalto	cancerogeno	cancerogeno		28
dinitrato di cobalto	tossico per la riproduzione		R28-30	30
dinitrato di nichel	cancerogeno		R28-30	28
dinitrato di nichel	tossico per la riproduzione		R28-30	30
dinitrato di nichel	composti del nichel		R27	27
Acido nitrico% [C ≤ 70 %]	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75
dicromato di ammonio	composti di cromo(VI)		R47	47
dicromato di ammonio	composti di cromo(VI)		R72	72
dicromato di ammonio	sali di ammonio inorganici		R65	65
dicromato di ammonio	cancerogeno		R28-30	28
dicromato di ammonio	mutageno per le cellule germinali (mutageno)		R28-30	29
dicromato di ammonio	tossico per la riproduzione		R28-30	30
dicromato di ammonio	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		R75	75

Legenda

R27

Non è consentito l'uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,

- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,

- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è
superiore a 0,5 µ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente

a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la

pelle non superi 0,5 µg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo. 2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

Pagina 15 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Legenda

3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimo-

strare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2. 1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso: R28-30

come sostanze,

- come componenti di altre sostanze, o

nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

e al pertinente limite di concentrazione singola nella sostanza o nella miscela e pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

- alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Uso ristretto agli utilizzatori professionali».

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
- ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

- agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili

ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data; f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745.

R3 1. Non sono ammesse:

R47

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,

in articoli per scherzi

- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con

aspetti decorativi.

2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304. 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).

5. Fatta sàlva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 10 dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;

b) i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 10 dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può

causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 10 dicembre 2010.

1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione all'imballaggio ed all'otichettatura di soctazione o miscolo i fornitori devono gazantiro prima dell'imposizione dell'interiori prima dell'interiori pri 2. Qualota si implegimo agenti riducenti, ferma restando rapplicazione di atte disposizioni continuare relativa mai classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.

mità con il paragrafo 1.

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale parte in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale parte in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale parte in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

so totale secco di tale parte in cuoio. 7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all'immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell'Unione prima del 10 maggio 2015

Pagina 16 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Legenda

I. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.

2. Ai fini del paragrafo 1:

i) «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:

a) braccialetti, collane e anelli;

b) articoli di gioielleria per piercing;

c) orologi da polso e bracciali da uomo;

ii) «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.

3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria. 4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (14); b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;

c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/

87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze; d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.

5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961. 6. La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce alla luce di nuove infor-

mazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.

7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.

Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 µg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 µg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di ta-

a. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica:
a. agli articoli di gioielleria di cui al paragrafo 1;
b. al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;
c. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n.
2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;

d. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C

e. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;

f. agli strumenti musicali;

n. agii articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;

h. alle punte per strumenti di scrittura;

articoli religiosi

alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;

j. alle plie portatili zilito-carbone e alle plie a bottorie,
k. agli articoli rientranti nel campo di applicazione:
i) della direttiva 94/62/CE;
ii) del regolamento (CE) n. 1935/2004;
iii) della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
iv) della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
9. Entro il 10 luglio 2019 la Commissione riesamina il paragrafo 7 e il paragrafo 8, lettere e), f), i) e j), della presente voce alla luce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 7, compresso la proscrizioni relativa all'integrità del rivestimento e se del case modifica la pre ticoli di cui al paragrafo 7, comprese le prescrizioni relative all'integrità del rivestimento e, se del caso, modifica la pre-sente voce di conseguenza.

10. A titolo di deroga, il paragrafo 7 non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 10 giugno 2016. 11. Dopo il 15 febbraio 2023, all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti at-

a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in pe-

b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività. Ai fini del primo comma:

a) «a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;

b) svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri

c) una persona colta nell'atto di portare con sé munizioni all'interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un'altra attività di tiro.

La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.

12. Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:

a) immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superioré all'1 % in peso;

Pagina 17 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Legenda

R65

b) sparare munizioni di tale tipo;

c) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività

Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comunica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.

13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:

a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distesse d'acqua naturali o artificiali, permanenti o tempora-nee, in cui l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profon-dità non supera i sei metri durante la bassa marea; b) «munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;

c) «fucile da caccia», un'arma a canna liscia non ad aria compressa;

d) «svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia; e) «portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;

f) per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell'ambito dello svolgimento di attività di tiro»:

i) occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso:

ii) la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l'attivi-

14. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in materia di tutela dell'ambiente o della salute uma-na in vigore al 15 febbraio 2021 e limitare il piombo nelle munizioni più severamente di quanto previsto al paragrafo

Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa

dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazio-

Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità. L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a

essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione

di articoli isolanti in cellulosa

3. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.

4. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:
a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;

b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;

il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova; l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %; è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;

f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.

R72 1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1o novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:

a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;
b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;
c) calzature,

se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei,

pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12. 2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 10 novembre 2023. La concentrazione specificata nell'ap-

nel corso del periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 10 novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.

3. Il paragrafo 1 non si applica a:
a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;
b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;
d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
5. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.

ti a un ulteriore uso identico o analogo.

6. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.

atra normativa applicabile dell'Unione.
7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.
(*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Pagina 18 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Legenda

1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenen-

1. Not file à affiffiessa fiffiffissione suffice de filscéle destinate alle pratiche di tatuaggio, le filscéle Contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:

a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;

b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tosticità parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tosticità parte al la categoria di parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tosticità parte al la categoria di parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di categoria di

sícità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001

% in peso; c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensÍbilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso:

d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pario superiore a:

i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente
nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:

statiza e presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso.

ii) «Prodotti da sciacquare»;

ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;

iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;

g) nel caso delle sostanze per la quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/
2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in dotta colonna: cata in detta colonna;

h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.

2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microbla-

procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.

4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).

5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4

della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.

6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica. ta in vigore dell'atto di modifica.

7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:
a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilità nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilità nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilità nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilità nel glossario delle denominazioni comuni degli ingre-

dienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrasse-

gnato a norma del presente regolamento;
d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE)

n. 1272/2008.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la perso-

Pagina 19 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Legenda

na che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nel-

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Direttiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III) Quantità limite (tonnellate) per l'appli-cazione di requisiti di soglia inferiore e N. Sostanza pericolosa/categorie di pericolo Note superiore non assegnato

Direttiva Decopaint

	Contenuto di COV	
--	------------------	--

Direttiva sulle emissioni industriali (IED)

Contenuto di COV	0 %
Contenuto di COV (Il contenuto minimo d'acqua è stato ridotto)	0 ^g / _l

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD)

Denominazione della so- stanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Elenca- to in	Osservazioni
Piombo(II) nitrato	composti del piombo		b)	
Piombo(II) nitrato	composti del piombo	7439-92-1	c)	
Piombo(II) nitrato	Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)		a)	

Pagina 20 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Elenco di inquinanti (WFD) Nr CAS Denominazione della so-Nome secondo l'inventario Elenca-Osservazioni to in stanza Piombo(II) nitrato Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso Piombo(II) nitrato Metalli e relativi composti a) dinitrato di cobalto Sostanze che contribuiscono a) all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) dinitrato di cobalto Sostanze e preparati, o i relativi a) prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso dinitrato di cobalto Metalli e relativi composti a) dinitrato di nichel composti del nichel b) dinitrato di nichel composti del nichel 7440-02-0 c) dinitrato di nichel Sostanze che contribuiscono a) all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) dinitrato di nichel Sostanze e preparati, o i relativi a) prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso dinitrato di nichel Metalli e relativi composti a) dicromato di ammonio Sostanze che contribuiscono a) all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati) dicromato di ammonio Sostanze e preparati, o i relativi a) prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso dicromato di ammonio Metalli e relativi composti a)

Legenda

Elenco indicativo dei principali inquinanti

A) B) Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Pagina 21 / 27 Italia (it)

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Legenda

Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti

Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Precursori di esplosivi, che sono soggetti a restrizioni					
Denominazione della sostanza	Nr CAS	Tipo di registrazione	Osserva- zioni	Valore li- mite	Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3
Acido nitrico% [C ≤ 70 %]	7697-37-2	Allegato I		3 % w/w	10 % w/w

Legenda

allegato I

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati

Ulteriori specificazioni

Se il prodotto è ceduto a terzi, ai sensi dell'articolo 7 "Notifica di filiera" del Regolamento UE 2019/1148, l'obbligo di informazione è soggetto all'intera filiera e a tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di restrizioni e materie prime regolamentate.

Regolamento relativo ai precursori di droghe

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale di previo assenso informato (PIC) (procedura PIC).

Denominazione della sostan- za	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Categoria / sottocatego- ria	Limitazione d'impiego
Piombo(II) nitrato	composti del piombo		i(2)	sr

Legenda

i(2) Sottocategoria: i(2) - sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale

Limitazione d'impiego: soggetto a rigorose restrizioni (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell'Unione

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

nessuno dei componenti è elencato

Altre informazioni

Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Italia (it) Pagina 22 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO₃ - mg/l

codice articolo: 2644

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
AU	AICS	tutti i componenti sono elencati
CA	DSL	non tutti i componenti sono elencati
CA	NDSL	non tutti i componenti sono elencati
CN	IECSC	tutti i componenti sono elencati
EU	ECSI	tutti i componenti sono elencati
EU	REACH Reg.	non tutti i componenti sono elencati
JP	CSCL-ENCS	non tutti i componenti sono elencati
JP	ISHA-ENCS	non tutti i componenti sono elencati
KR	KECI	tutti i componenti sono elencati
MX	INSQ	non tutti i componenti sono elencati
NZ	NZIoC	tutti i componenti sono elencati
PH	PICCS	non tutti i componenti sono elencati
TR	CICR	non tutti i componenti sono elencati
TW	TCSI	tutti i componenti sono elencati
US	TSCA	tutti i componenti sono elencati

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances CICR

Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS) CSCL-ENCS

DSL ECSI IECSC

INSO

ISHA-ENCS

List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
Korea Existing Chemicals Inventory
Non-domestic Substances List (NDSL)
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
RFACH sostanze registrate **NDSL** NZIoC PICCS

REACH Reg. REACH sostanze registrate
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Adeguamento al regolamento: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE

Ristrutturazione: sezione 9, sezione 14

Italia (it) Pagina 23 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % $\rm HNO_3$ - $\rm mg/l$

codice articolo: 2644

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)	Rile- vante per la sicu- rezza
2.1		Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): modifica nella lista (tabella)	sì
2.1	Osservazioni: Per il testo completo delle frasi H e EUH: cfr. SE- ZIONE 16.		SÌ
2.2		Pittogrammi: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2		Consigli di prudenza - prevenzione: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2	Consigli di prudenza - reazione		sì
2.2		Consigli di prudenza - reazione: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2	Componenti pericolosi per l'etichettatura: dinitrato di nichel	Componenti pericolosi per l'etichettatura: Dinitrato di nichel, Dicromato di ammonio	sì
2.2		Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml: modifica nella lista (tabella)	sì
2.2	contiene: Dinitrato di nichel	contiene: Dinitrato di nichel, Dicromato di ammonio	sì
2.3	Altri pericoli: Non ci sono informazioni supplementari.	Altri pericoli	sì
2.3		Risultati della valutazione PBT e vPvB: Questa miscela non contiene sostanze valutate PBT o vPvB.	sì

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
2006/15/CE	Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE
2017/2398/UE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
2019/983/UE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
8 ore	Media ponderata nel tempo
98/24/CE	Direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de naviga- tion intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navi- gazione interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)

Italia (it) Pagina 24 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % $\rm HNO_3$ - $\rm mg/l$

codice articolo: 2644

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
ADR/RID/ADN	Accordi relativi al trasporto internazionale di merci pericolose su strada/per ferrovia/per vie navigabili in- terne (ADR/RID/ADN)
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico
breve termine	Limite per breve tempo di esposizione
Carc.	Cancerogenicità
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
COV	Composti organici volatili
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)
EmS	Emergency Schedule (piano di emergenza)
ErC50	≡ CE50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca una riduzione del 50 % della crescita (CbE50) o del tasso di crescita (CrE50) rispetto al controllo
Eye Dam.	Causante gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritazione agli occhi
fattore M	Fattore moltiplicatore. Si applica alla concentrazione di una sostanza classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 o tossicità cronica categoria 1, ed è utilizzato per ottene- re, mediante il metodo della somma, la classificazione di una miscela in cui la sostanza è presente
G.U. n. 218 - Allegato XXXVIII	Gazzetta Ufficiale n.218: Modificato l'allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizza- to di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
IARC	Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)
ICAO-TI	Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
IMDG-Code	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
IOELV	Valori limite indicativi di esposizione professionale
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
LD50	Lethal Dose 50 % (dose letale 50 %): la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che è in grado di provocare 50 % di mortalità in un determinato intervallo di tempo

Italia (it) Pagina 25 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % HNO_3 - mg/l

codice articolo: 2644

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
Met. Corr.	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli
Muta.	Mutagenicità sulle cellule germinali
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)
Nr CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)
Nr indice	Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del re- golamento (CE) n. 1272/2008
NTP-RoC	National Toxicology Program: Report on Carcinogens
Ox. Liq.	Liquido comburente
Ox. Sol.	Solido comburente
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
Repr.	Tossicità per la riproduzione
Resp. Sens.	Sensibilizzazione respiratoria
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
Skin Corr.	Corrosivo per la pelle
Skin Irrit.	Irritante per la pelle
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
STA	Stima della Tossicità Acuta
STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola
VLEP	Valore limite di esposizione professionale
VM	Valore massimo
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche. Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova. Pericoli per la salute. Pericoli per l'ambiente. Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Italia (it) Pagina 26 / 27

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Multi Element ICP - Standard Solution XIII ROTI®Star 15 elements in 2 % $\rm HNO_3$ - $\rm mg/l$

codice articolo: 2644

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H340	Può provocare alterazioni genetiche.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350	Può provocare il cancro.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.

Italia (it) Pagina 27 / 27